



Sentenza 716/2023

Repertorio 845/2023

Liquidazione
controllata 28/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- **Presidente**
- **Giudice**
- **Giudice est**

nel procedimento n. 1523-1/23 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Con l'assistenza dell'OCC Protezione Sociale Italiana, in persona del gestore avv.

- **Ricorrente**

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da in proprio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore/imprenditore minore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall'art. 14 quinquies comma 1 legge 3/2012, in ragione dell'estensione della legittimazione a richiedere l'apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione

procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che come si legge nella relazione dell'OCC, “ non riesce a far fronte ai debiti che si sono venuti a creare per via delle esposizioni derivanti dalle fidejussioni societarie né tantomeno a quelle derivanti dalle obbligazioni personali nei confronti dei vari Istituti di credito oltre ad esposizioni alle quali si aggiungono posizioni debitorie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione....La situazione debitoria ammonta ad € 10.056.664,79 ...”.

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell'avv. , il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio,

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore debba essere un gestore diverso da quello nominato dall'OCC, e ciò in quanto nel ricorso si fa riferimento al “piano di liquidazione controllata” e nella relazione si attesta la “ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione”, quando nella liquidazione controllata il ricorrente non deve predisporre piani, non avanza proposte ai creditori, non vi è attestazione di fattibilità del piano,

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di
- 2) Nomina Giudice Delegato
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. F) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed al liquidatore nominato.

Roma, 20.12.23

Il Giudice Est.

Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 21/12/2023

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

